



Regione Lombardia

DECRETO N. 8745

Del 20/06/2022

Identificativo Atto n. 3879

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI

Oggetto

AUTORIZZAZIONE AL PRELIEVO VENATORIO DEL CINGHIALE IN CACCIA DI SELEZIONE NEL COMPENSORIO ALPINO DI CACCIA DI BRESCIA C.A.C. 4 BASSA VALLE CAMONICA E C.A.C. 8 ALTO GARDA - STAGIONE VENATORIA 2022/2023 - L.R. N. 26/1993.

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

AGRICOLTURA E FORESTE, CACCIA E PESCA - BRESCIA

Vista la normativa in merito al trasferimento delle funzioni in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca a Regione Lombardia, tra cui:

- la l.r. n. 19/2015 *"Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della l.n. n. 56/2014 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)";*
- la l.r. n. 7/2016 *"Modifiche alla l.r. n. 31/2008 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e alla l.r. n. 26/1993 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) conseguenti alle disposizioni della l.r. n. 19/2015 e della l.r. n. 32/2015 e contestuali modifiche agli articoli 2 e 5 della l.r. n. 19/2015 e all'art. 3 della l.r. n. 32/2015";*
- la d.g.r. n. 4998/2016 *"Prime determinazioni in merito all'effettivo trasferimento delle funzioni delle Province e della Città Metropolitana di Milano riallocate in capo alla Regione ai sensi della l.r. n. 19/2015 e della l.r. n. 32/2015. Aggiornamento delle delibere X/4570 e X/4934",* che ha indicato la data del 1 aprile 2016 per l'avvio delle funzioni in materia di agricoltura caccia e pesca da parte di Regione;

Viste:

- la l.n. n. 157/1992 *"Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";*
- la l.r. n.26/1993, *"Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria";*
- la l.r. n. 17/2004, *"Calendario venatorio regionale"* che all'articolo 3 comma 6 prevede la possibilità di autorizzare la caccia di selezione al cinghiale, sentito l'INFS (ora ISPRA) dal 1° giugno al 31 gennaio;
- la l.r. n. 19/2017 *"Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti"* in cui, tra l'altro, è prevista la possibilità di gestire il cinghiale tramite il prelievo venatorio di selezione sia nelle aree idonee che in quelle non idonee alla presenza della specie;
- la d.g.r. n. 1019/2018 *"Disciplina per la gestione del cinghiale sul territorio della regione Lombardia - attuazione dell'art. 3, comma 1, della l.r. n. 19/2017 gestione faunistico venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti";*
- la d.g.r. n. 273/2018 *"Suddivisione del territorio agro-silvo-pastorale regionale in aree idonee e aree non idonee alla permanenza del cinghiale e unità di gestione della specie-attuazione dell'art. 2 commi 1 e 4, della l.r. n. 19/2017 Gestione*



Regione Lombardia

faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti”;

- il r.r. n. 16/2003 - capo IV; *Esercizio venatorio in Zona Alpi*;
- il regolamento per la caccia di selezione agli ungulati (d.c.p. di Brescia n. 25/2014);
- l'atto dirigenziale della Provincia di Brescia n. 626/2016 “*Disposizioni tecniche per l'attuazione dei monitoraggi faunistici e nuove schede di censimento*”;
- il decreto della Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia n. 11358/2012 “*Piano regionale di monitoraggio e controllo sanitario della fauna selvatica*”;
- la d.g.r. n. 1761/2019 avente ad oggetto “*Modifiche ed integrazioni alla d.g.r. n. 1019/2018 “Disciplina per la gestione del cinghiale sul territorio della Regione Lombardia-Attuazione dell'art. 3, comma 1, della l.r. n. 19/007 “Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti”*”;

Dato atto che, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, i piani di prelievo sono stati definiti sulla base dei dati di abbattimento (in caccia e controllo) della precedente stagione e dei dati sull'entità e la distribuzione degli impatti causati dalla specie (danni all'agricoltura, incidenti stradali, impatti sulla biodiversità), in relazione agli obiettivi gestionali;

Considerato che questa Struttura, ai sensi della d.g.r. n. 1019/2018, ha approvato, con appositi decreti, i Progetti Pluriennali di Gestione del Cinghiale (PPGC) dei Comprensori Alpini di Caccia, in particolare:

- in data 19/06/2020 con il n. 7178 il PPGC del C.A.C. 4 – Bassa Valle Camonica;
- in data 05/11/2020 con il n. 13357 il PPGC del C.A.C. 8 – Alto Garda;

Viste

- le richieste di prelievo in selezione del cinghiale, registrate per il C.A.C. 4 al protocollo n. M1.2022.0077501 del 04/05/2022 e per il C.A.C. 8 protocollo M1.2022.007836 del 05/05/2022 in atti, comprensive delle richieste di estensione dell'orario di caccia ai sensi dell'art. 11 quaterdecies c. 5 della l.n. n. 248/2005;
- la Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano con determinazione n. 72/2022 registrata al protocollo regionale al n. M1.2021.0094944 del 25/05/2022 esprime parere favorevole relativo al Piano di prelievo del cinghiale per la stagione venatoria 2022-2023, per la parte di propria competenza, proponendo le seguenti integrazioni/modifiche allo IAPC proposto dal comprensorio C.A.C. 8:
 - ◆ incremento del numero di cinghiali da abbattere, sia per quanto riguarda la caccia in braccata che in selezione, mantenendo piuttosto il piano di prelievo aperto, o con un numero minimo di abbattimenti, anziché ancorato al raggiungimento di una soglia di intervento prefissata;
 - ◆ utilizzo di due giornate settimanali per il prelievo in caccia in braccata a partire già dal mese di novembre;
 - ◆ apertura della caccia di selezione, a partire dalla stagione venatoria 2023/2024, per tutto l'anno solare, come reso possibile dalla normativa regionale in materia;



Regione Lombardia

Preso atto che la Struttura di Brescia ha inviato all'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA) la documentazione tecnica per l'acquisizione del parere di competenza ai sensi dell'articolo 27 comma 8 della l.r. n. 26/1993 con note registrate al protocollo con il n. M1.2022.0079677 del 06/05/2022 (per il C.A.C. 4 e C.A.C. 8);

Considerato che, I.S.P.R.A. con nota registrata al protocollo regionale al n. M1.2022.0117467 del 16/06/2022:

- condivide, in generale, da un punto di vista tecnico, l'approccio gestionale seguito ai fini di una programmazione della gestione della specie orientata a contenere gli impatti all'agricoltura e i rischi di incidenti stradali nonché salvaguardare, in via più generale, il contesto ambientale;
- esprime parere favorevole agli Interventi Annuali di Prelievo del Cinghiale nei Comprensori n. 4 ed n. 8 della provincia di Brescia, secondo i tempi e gli orari proposti, per la stagione 2022-23;
- rispetto agli I.A.P.C. presentati, al fine di indirizzare la caccia verso l'obiettivo previsto, l'Istituto:
 - per il C.A.C. 4:
 - ◆ raccomanda, il recepimento delle indicazioni fornite in merito alla consistenza e alla struttura del Piano di prelievo da attuarsi;
 - ◆ propone un piano di prelievo di 120 capi così suddivisi classe (0 – 12 mesi) 72 capi (di cui F 43 e M 29), classe (≥ 13 mesi) 48 capi (di cui F 29 e M 19);
 - per il C.A.C. 8:
 - ◆ ritiene condivisibile la consistenza e la struttura del Piano presentato da un punto di vista tecnico. Al riguardo, invita a considerare il Piano annuale di prelievo come un "piano aperto", ossia un piano caratterizzato da un numero minimo di cinghiali da abbattere. La realizzazione dell'obiettivo minimo, con un rapporto sessi il più possibile spostato sulle femmine (1M:1,5F), avrebbe il fine di contenere almeno l'incremento annuo delle presenze, così da limitare il rischio di danni all'agricoltura legato alle nuove nascite ed, eventualmente, ridurre il rischio di circolazione di patologie (come la PSA);
 - ◆ precisa, sebbene il C.A.C. 8 rientri nell'area vocata per la specie, coerentemente con la l.n. n. 29/2022 e gli indirizzi del Ministero della Sanità riguardanti la gestione del cinghiale ai fini del contenimento del rischio di diffusione della PSA, ritiene che l'approccio gestionale da seguire anche in questi comprensori debba essere ormai quello di procedere il più celermente possibile ad un contenimento rilevante delle presenze, mediante tecniche a basso impatto ambientale (come, in particolare, la caccia di selezione). La caccia di selezione, continua, è tra le tecniche (insieme alla cattura con gabbie/trappole e alla caccia con l'arco) che garantisce il minor disturbo non solo verso le specie non target ma anche, e soprattutto, verso i cinghiali, evitando di aumentarne la mobilità e, con



Regione Lombardia

questa, gli eventuali rischi di diffusione di malattie. Inoltre, attraverso un prelievo "selettivo" si può procedere più celermente verso un obiettivo di riduzione delle presenze pur rimuovendo un numero minore di animali perché si può agire sulla popolazione attraverso la rimozione delle classi portanti: nello specifico, le femmine di tutte le classi d'età ed i giovani (cinghiali < 1 anno).

Per quanto riguardano, invece i periodi e gli orari di svolgimento della caccia di selezione proposti, considerato che:

- le aree critiche per danni all'agricoltura in cui si auspica si concentreranno le uscite rappresentano siti caratterizzati da un potenziale rilevante disturbo antropico durante il giorno;
- la stagione di caccia si realizzerà a cavallo delle stagioni più calde;
- in tali contesti ambientali e situazioni climatiche, i cinghiali presenteranno ritmi di attività prevalentemente crepuscolari e notturni;

I.S.P.R.A. ritiene accettabile, da un punto di vista tecnico, l'estensione proposta dell'attività di caccia di selezione fino alle ore 24:00 nonché il ricorso ad opportuni strumenti per la visione in assenza di luce, al fine di massimizzare l'efficienza di prelievo e la selettività della caccia in quei contesti specifici in cui il contenimento dei rilevanti danni causati da questa specie è prioritario. In merito all'eventuale ricorso a fonti luminose (o visori notturni, p.e. intensificatori di luminosità, termografia ad infrarossi) per coadiuvare il prelievo in orari serali/notturni di cinghiali in caccia di selezione (ai sensi dell'art. 11-quaterdecies, c.5, L. n. 248/2005), si evidenzia che tali strumenti appaiono indispensabili a garantire la selettività richiamata dalla norma, quando la caccia di selezione è realizzata al di fuori degli orari indicati dall'art. 18, c.7, L. n. 157/92;

Considerati pertanto attuabili i Piani di prelievo dei Comprensori, alla luce sia delle indicazioni fornite da ISPRA, sia degli obiettivi prefissati nei PPGC di rispettiva competenza;

Dato atto che:

- il presente provvedimento non conclude un procedimento amministrativo ad istanza di parte, ma una attività di competenza di Regione prevista dalla normativa e necessaria per l'avvio della stagione venatoria;
- il presente provvedimento è adottato entro la data di inizio della stagione venatoria ed in seguito alla ricezione del parere di ISPRA;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare per la stagione venatoria 2022/2023 la caccia di selezione al Cinghiale nel Comprensorio Alpino di Caccia di Brescia C.A.C. 4 – Bassa Valle Camonica e C.A.C. 8 Alto Garda, secondo quanto contenuto nella documentazione tecnica inviata ad ISPRA, in base al parere da essa trasmesso tenendo conto anche delle esigenze gestionali dei Comprensori;

Vista la l.r. n. 20/2008 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione



Regione Lombardia

personale", nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura ed in particolare la d.g.r. n. 4350/2021 "IV Provvedimento organizzativo 2021", con la quale è stato assegnato a Galbiati Enzo l'incarico di Dirigente della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca – Brescia;

DECRETA

1. di attestare che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;
2. di autorizzare per la stagione venatoria 2022/2023 il prelievo venatorio in caccia di selezione al Cinghiale nel Comprensorio Alpino di Caccia di Brescia C.A.C. 4 – Bassa Valle Camonica e nel C.A.C. 8 Alto Garda, secondo le quantità, i periodi e le modalità di seguito indicate:

QUANTITA' (SUDDIVISIONE IN SESSI E CLASSI D'ETA')

C.A.C.	Classe 0 e I (striati e rossi < 12/14 mesi)	Classe II (neri >12/14 mesi) M	Classe II (neri >12/14 mesi) F	TOT
C.A.C. 4	72 di cui 29 M e 43 F)	19	29	120
C.A.C. 8	150	40	60	250

- I numeri sopra indicati devono essere considerati come una soglia minima;

MODALITA'

secondo la disciplina vigente in materia ed in particolare:

- **il prelievo venatorio è consentito**, considerate le esigenze del singolo Comprensorio/Ambito e sentito ISPRA, con la seguente modalità:
- per il C.A.C. 4:
 - dalla data del presente decreto al 31 gennaio 2023;
 - da un'ora prima dell'alba fino alle ore 24;
 - per il C.A.C. 8:
 - dalla data del presente decreto al 31 gennaio 2023;
 - per le sole postazioni georeferenziate la caccia è consentita fino alle ore 24;



Regione Lombardia

- ai sensi della D.G.R. XI/1019 del 17/12/2018 e s.m.i. sono ammessi al prelievo venatorio solo i cacciatori in possesso di abilitazione al censimento e al prelievo selettivo degli Ungulati (Cacciatore di Ungulati con metodi selettivi), figura c) e cacciatore specializzato nel prelievo venatorio del cinghiale, figura l) del paragrafo 4.1;
- I prelievi devono essere realizzati senza l'ausilio del cane segugio, solo con fucile ad anima rigata, nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti;
- sia prevista l'apposizione del contrassegno numerato inamovibile attestante l'avvenuto abbattimento, secondo quanto disposto dall'articolo 15 comma 3 del regolamento regionale n. 16/2003, con la possibilità di assegnazione di ulteriori fascette ad abbattimento avvenuto e registrato;
- qualora il cacciatore intenda costituire siti di alimentazione/foraggiamento ai sensi della DRG XI/1761 del 17/06/2019, dovrà attenersi alle seguenti modalità:
 - utilizzare esclusivamente mais in granella;
 - somministrare un quantitativo massimo giornaliero di granella di mais pari a un chilogrammo per ogni punto di foraggiamento;
 - predisporre non più di un punto di foraggiamento ogni 50 ha di superficie;
 - distribuire il foraggiamento attrattivo, sospendendolo al termine del periodo di prelievo consentito o al raggiungimento del numero previsto di abbattimenti autorizzati;
 - segnalare al Comprensorio/Ambito ed alla Polizia Provinciale i punti dove verranno predisposti tali siti;
- il cacciatore è tenuto a segnalare, prima dell'inizio della caccia, le località o le zone in cui intende effettuare il prelievo secondo le modalità definite dal Comitato di gestione interessato, ai sensi dell'articolo 11 comma 2 del regolamento provinciale per la caccia di selezione agli ungulati;
- in caso di abbattimento il cacciatore deve informare il Comitato di gestione e la Polizia provinciale che provvedono all'aggiornamento del piano autorizzato e al controllo del capo, ai sensi dell'articolo 11 comma 4 del regolamento provinciale per la caccia di selezione agli ungulati;
- devono essere rispettate le disposizioni particolari di ogni Comprensorio/Ambito purché in linea con la vigente normativa e il presente decreto ed inviate, prima dell'inizio dei prelievi, alla Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca - Brescia ed alla Polizia Provinciale;
- Il cacciatore è tenuto a conferire alla sede di Brescia dell'I.Z.S.L.E.R. (Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna) 60 grammi di muscolo (pilastrini del diaframma o massetere) per l'esame di ricerca della *Trichinella* spp e una provetta contenente 10 ml di sangue, per l'esecuzione degli esami sierologici, accompagnando i campioni con apposito modulo;



Regione Lombardia

3. di dare atto che il piano di prelievo si intende chiuso al termine dei periodi concessi o al completamento del prelievo dei capi autorizzati; a tale proposito il Comprensorio/l'Ambito interessato rende nota tempestivamente la data di chiusura del Piano comunicandola ai cacciatori interessati, alla Struttura Agricoltura Foreste Caccia e Pesca - Brescia ed alla Polizia Provinciale;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento al Comprensori interessati, alla Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano, alla Polizia Provinciale, al Gruppo Carabinieri Forestale di Brescia ed alla Direzione Generale Agricoltura;
5. di dare atto che contro il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di piena conoscenza del provvedimento stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data;
6. di attestare che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;
7. di pubblicare copia del presente decreto sul sito internet di Regione Lombardia.

IL DIRIGENTE
ENZO GALBIATI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge